



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

DECRETO N. ...119 DEL ...28 maggio 2024.....

OGGETTO: Approvazione bando pubblico per la concessione di contributi per interventi sui bivacchi fissi alpini (L.R. 14 giugno 2013, n.11, art.48 bis, comma 2 lett. d).

Progetto strategico “Miglioramento dell’offerta turistica di alta montagna nelle aree di confine della provincia di Belluno” di cui all’art. 6, comma 1, lettera a), b) e c) dell’Intesa sottoscritta in data 19.09.2014 e s.m.i.. Gestione delle risorse di cui all’articolo 2, commi 117 e 117 bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 - c.d. Fondo Comuni di Confine. CUP assegnato al progetto: H56J17000490001.

NOTE PER LA TRASPARENZA:

Con il presente provvedimento si approva il bando pubblico per la concessione di contributi ai proprietari/concessionari o gestori di bivacchi fissi alpini, così come definiti dalla L.R. n. 11/13, in applicazione dell’azione 1.3b prevista dal progetto strategico e così denominata: “Interventi di controllo e ricostruzione di parte dei bivacchi in quota obsoleti e pericolosi”.

Estremi dei principali documenti dell’istruttoria:

- Deliberazione di Giunta Regionale n. 2709 del 14 dicembre 2017 di approvazione dello schema di convenzione con la Provincia di Belluno per la gestione del progetto “Miglioramento dell’offerta turistica di alta montagna nelle aree di confine della provincia di Belluno”;
- Deliberazione di Giunta Regionale n. 1539 del 22 ottobre 2019 di approvazione dell’Atto Aggiuntivo alla Convenzione con la Provincia di Belluno per la gestione del progetto “Miglioramento dell’offerta turistica di alta montagna nelle aree di confine della provincia di Belluno”.

IL DIRETTORE

DELLA DIREZIONE ENTI LOCALI, PROCEDIMENTI ELETTORALI E GRANDI EVENTI

PREMESSO che:

La Deliberazione di Giunta Regionale n. 1805 del 6 ottobre 2014, come modificata dalla D.G.R. n. 1902 del 27.11.2017 e successivamente dalla D.G.R. n. 305 del 10 marzo 2020, ha approvato e successivamente modificato l’Intesa sottoscritta dai rappresentanti delle Province Autonome di Trento e Bolzano, della Regione Lombardia, della Regione del Veneto, del Ministero dell’Economia e delle finanze e del Dipartimento per gli Affari regionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 19 settembre 2014 e modificata in data 30 novembre 2017, avente ad oggetto la disciplina dei rapporti per la gestione delle risorse di cui all’articolo 2, commi 117 e 117 bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria 2010), articolo da ultimo modificato dall’articolo 1, comma 519, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014).

Tra i progetti del programma strategico della Provincia di Belluno, il Comitato Paritetico per la gestione dell’Intesa, con Deliberazioni n. 17 del 28/11/2016 e n. 1 del 06/03/2017, ha approvato anche il progetto “Miglioramento dell’offerta turistica di alta montagna nelle aree di confine della provincia di Belluno” proposto congiuntamente dalla Provincia di Belluno e dalla Regione del Veneto, del quale la Regione del Veneto è il “Soggetto attuatore”.

Nel progetto “Miglioramento dell’offerta turistica di alta montagna nelle aree di confine della provincia di Belluno”, finanziato dal “Fondo comuni confinanti”, si affrontano in un contesto di azioni più ampio le necessità strutturali e il

miglioramento di molti aspetti inerenti l'offerta turistica, con particolare riguardo al territorio veneto di alta montagna. Il progetto comprende azioni di miglioramento sui sentieri e sulle vie ferrate, potenziamento e nuovi impianti per la banda larga satellitare nei rifugi e ammodernamento di tali strutture, interventi straordinari nei bivacchi alpini, nella rete viaria silvo-pastorale e attività di Geo-referenziazione (GPX) dei percorsi turistici più frequentati. Sono inoltre previste attività di formazione all'uso degli strumenti di Telemedicina e di informazione e divulgazione delle peculiarità dei territori oggetto del presente progetto.

Per la gestione operativa del progetto, in data 18 settembre 2018 è stata approvata la Convenzione verticale, atto rep. 2706, poi, nella quale si disciplina l'attuazione del progetto, la definizione delle modalità di erogazione del contributo concesso al Soggetto Attuatore (la Regione del Veneto) e le modalità del monitoraggio degli indicatori di risultato.

Conseguentemente all'approvazione della proroga da parte del Comitato paritetico del Fondo, si è proceduto alla sottoscrizione dell'atto aggiuntivo alla convenzione (approvato con D.G.R. n. 1539 del 22 ottobre 2019).

Gli elementi di novità principale rispetto alla precedente progettazione e tempistica che sono stati così ratificati sono:

- il costo del progetto stabilito in € 1.500.000,00 senza la necessità del cofinanziamento di € 100.000,00 da parte di Regione;

- l'accorpamento e modifica degli importi di alcune voci di spesa;

- il posticipo di 12 mesi delle precedenti date fissate per l'avvio e conclusione dello stesso.

Per la realizzazione degli interventi previsti dal progetto sono stati istituiti con variazione di bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2020-2022 i capitoli di spesa relativi al progetto oggetto del presente decreto (nn.104187, 104188 e 104189) per uno stanziamento complessivo di € 1.500.000,00.

Dopo l'attività di gestione del progetto, dato atto delle ulteriori proroghe concordate con la Provincia di Belluno, soggetto coordinatore del Progetto, rimangono da destinare quota degli importi non ancora impegnati per un ammontare totale di euro 103.531,30.

Per tale motivo, con il presente provvedimento si prevede di concedere dei contributi in conto capitale, per interventi di miglioramento della sostenibilità, qualità e sicurezza dei bivacchi alpini in quota, siti nel territorio della provincia di Belluno, finalizzati a riqualificare tali strutture ricettive emergenziali di alta montagna.

A tal fine si propone l'approvazione di uno specifico bando rivolto ai proprietari e concessionari (cioè aventi diritto di superficie) dei bivacchi fissi alpini siti nel territorio della provincia di Belluno, così come definiti dalla L.R. n.11/13, art. 48 bis, comma 2 lett. d): "Strutture di proprietà del CAI e di altri Enti senza scopo di lucro, collocate in alta montagna a quote superiori ai 1600 metri, in genere di difficile accesso e non servite da strade aperte al pubblico transito di mezzi motorizzati, predisposte per il riparo e la sicurezza dei frequentatori della montagna, incustodite ed aperte tutto l'anno".

In relazione alla portata dell'intervento e alla necessità di assicurare complessivamente una equilibrata diffusione sul territorio interessato degli interventi possibili, si prevede di mettere a bando con il presente provvedimento l'importo complessivo massimo di Euro 90.000,00, secondo i criteri e le modalità definite nell'**allegato A**, parte integrante e sostanziale del presente atto. Nel bando (**allegato A**) vengono individuati i possibili beneficiari, l'oggetto del contributo, i termini, i criteri e le modalità per la presentazione delle relative domande, nonché i criteri di priorità per l'erogazione dei contributi, in relazione alle finalità del progetto strategico "Miglioramento dell'offerta turistica di alta montagna nelle aree di confine della provincia di Belluno" – Fondo Comuni di Confine.

Con l'**allegato B**, parte integrante e sostanziale del presente atto, si definisce inoltre il modello di domanda per accedere al bando pubblico.

I previsti contributi sono concessi in conto capitale, nella misura del 100% della spesa ammissibile. Non sono cumulabili con qualsiasi altro contributo pubblico per i medesimi interventi, o con istanze definite o in corso di definizione per altre agevolazioni. All'esame della normativa comunitaria sugli aiuti di stato, tali contributi appaiono al di fuori dell'ambito di applicazione degli stessi per mancato interesse economico, in quanto trattasi di attività istituzionale dell'ente legata all'interesse generale di sicurezza in ambiente ostile di montagna.

Per quanto riguarda la spesa ammissibile a contributo, è stato definito un importo massimo di Euro 30.000,00 ed un importo minimo di Euro 10.000,00 per ciascuna domanda.

Tutto ciò premesso e considerato:

VISTO il Regolamento (CE) n.1407/2013 del 18 dicembre 2013;

VISTA la L. 191/2009 e s. m. i.;
VISTO il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
VISTA la L.R. 54/2012 e s. m. i.;
VISTA la L.R. 11/2013, art. 48 bis, comma 2 lett.d);
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 2709 del 14 dicembre 2017;
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1539 del 22 ottobre 2019;
VISTA la documentazione tutta agli atti;

DECRETA

1. di considerare le premesse parte integrante del presente provvedimento;
2. di approvare, per le ragioni esposte in premessa e qui integralmente richiamate, l'**allegato A**, contenente il bando pubblico per la concessione di contributi ai bivacchi fissi alpini, nell'ambito del progetto strategico "Miglioramento dell'offerta turistica di alta montagna nelle aree di confine della provincia di Belluno", finanziato con il Fondo Comuni Confinanti;
3. di approvare, per le ragioni esposte in premessa e qui integralmente richiamate, l'**allegato B**, contenente il modello di domanda per accedere al bando pubblico di cui al punto 2);
4. di pubblicare il presente atto nel sito della Regione del Veneto nella sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
5. di pubblicare integralmente il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Avv. Enrico Specchio





Fondo Comuni Confinanti (L. 23 Dicembre 2009, n.191 e s.m.i.) Progetto strategico finanziato “Miglioramento dell’offerta turistica di alta montagna nelle aree di confine della provincia di Belluno”. CUP assegnato al progetto: H56J17000490001.

Azione 1.3b “Interventi di controllo e ricostruzione di parte dei bivacchi in quota obsoleti e pericolosi” – Interventi straordinari di sostituzione e ammodernamento dei bivacchi alpini in condizioni di particolare necessità o dismessi/inagibili causa pessimo stato conservativo o per gravi danni da eventi meteo/calamitosi.

Approvazione bando pubblico per la concessione di contributi per interventi sui bivacchi fissi alpini. (L.R. 14 giugno 2013, n.11, art. 48 bis, comma 2 lett. d).

I – Finalità

La Regione del Veneto, tramite la Direzione Enti Locali, Procedimenti Elettorali e Grandi Eventi, in qualità di soggetto attuatore del progetto strategico finanziato con il Fondo Comuni Confinanti “Miglioramento dell’offerta turistica di alta montagna nelle aree di confine della provincia di Belluno”, concede contributi in conto capitale, per interventi a favore di bivacchi fissi alpini in quota siti nei territori delle aree di confine della provincia di Belluno, per riqualificare parte delle piccole strutture turistico/emergenziali di alta montagna, come definite dalla L.R. 14 giugno 2013, n.11, art. 48 bis, comma 2, con priorità agli interventi di ripristino o sostituzione delle strutture e delle infrastrutture in condizioni di particolare necessità o dismesse/inagibili causa pessimo stato conservativo o per gravi danni dovuti a eventi meteo/calamitosi.

II – Importo messo a bando

1. L’importo di contributo complessivo massimo messo a bando con il presente provvedimento è di Euro 90.000,00, incrementabili con eventuali altre risorse che porteranno allo scorrimento della graduatoria.

2. Non è previsto il riutilizzo di eventuali economie progettuali.

III – Beneficiari del contributo

1. Beneficiari dei contributi sono:

- i proprietari dei bivacchi fissi alpini in quota siti nel territorio della Regione Veneto, di cui alla L.R. 14 giugno 2013, n.11, art. 48 bis, comma 2, lett. d) e cioè le strutture territoriali del Club Alpino Italiano, quali sezioni locali, raggruppamenti regionali e provinciali;
- i concessionari dei bivacchi di cui sopra che siano titolari di diritto di superficie.

IV – Oggetto del contributo

1. Oggetto del contributo sono i bivacchi alpini, così come definiti dall’articolo 27, comma 2, lett. d) della L.R. 14 giugno 2013 n.11, siti nel territorio della Regione del Veneto, provincia di Belluno, nei 15 comuni cosiddetti di confine (Arsiè, Auronzo di Cadore, Canale d’Agordo, Cesiomaggiore, Comelico Superiore, Cortina d’Ampezzo, Falcade, Feltre, Gosaldo, Lamon, Livinallongo del Col di



Lana, Rocca Pietore, Sovramonte, Taibon Agordino e Voltago Agordino) o nei 25 comuni ad essi contigui (S. Nicolò di Comelico, Danta di Cadore, Santo Stefano di Cadore, Vigo di Cadore, Colle S. Lucia, Alleghe, Val di Zoldo, S. Tomaso Agordino, Vallada Agordina, Cencenighe Agordino, Agordo, Rivamonte Agordino, Sedico, Sospirolo, S. Gregorio nelle Alpi, Santa Giustina, Lentiai, Pedavena, Fonzaso, Seren del Grappa, Setteville) o ubicati a breve distanza (inferiore a 1 km) dal territorio dei comuni contigui, ma strategici perché in prossimità (entro 1 km) delle Alte Vie delle Dolomiti (n. 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6).

V – Interventi ammissibili

1. Sono ammissibili i seguenti interventi:

- a) Manutenzione straordinaria a strutture ed impianti in condizioni di particolare necessità o dismessi/inagibili causa pessimo stato conservativo o per gravi danni da eventi meteo/calamitosi o idrogeologici.
- b) Realizzazione e messa in opera di nuovo manufatto in sostituzione di un bivacco fisso alpino preesistente dismesso o inagibile causa pessimo stato conservativo o per gravi danni da eventi meteo/calamitosi o idrogeologici.
- c) Installazione di nuovo manufatto di bivacco fisso alpino in sito sguarnito e che presenti caratteristiche di isolamento.

VI – Spese ammissibili e non ammissibili

1. Sono ammissibili le seguenti tipologie di spesa:

- a) Spese per opere e impianti: edili, impiantistiche, tecnologiche.
- b) Spese per acquisti di altre forniture connesse alle tipologie di interventi previste al capitolo precedente.
- c) Trasporto in quota dei materiali e del personale di cantiere, necessari alla realizzazione delle opere.
- d) IVA, se non recuperabile dal beneficiario finale del contributo.
- e) Spese tecniche relative a progettazione, piani di sicurezza, direzione lavori, valutazione di incidenza ambientale, collaudi, etc in misura non superiore al 10% dell'ammontare complessivo del costo dell'intervento.

2. Non sono ammissibili le seguenti tipologie di spesa:

- a) Spese sostenute prima della data di pubblicazione del bando sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
- b) Spese oggetto di indennizzo assicurativo, liquidato o che sarà liquidabile, per i danni subiti dal bivacco.
- c) Qualsiasi spesa non supportata da giustificativi di spesa validi ai fini fiscali, quali lavori in economia.
- d) Ogni altra spesa non elencata al punto VI 1.

VII – Limiti di spesa ammissibile e misura del contributo

- a) Per la realizzazione dei progetti ritenuti ammissibili il relativo contributo in conto capitale è concedibile, nei limiti delle risorse disponibili, nella misura del cento per cento dei costi ritenuti ammissibili.
- b) L'entità del contributo massimo concedibile è pari ad un importo di Euro 30.000,00.



- c) Non sono ammesse domande di contributo che prevedano una spesa complessiva inferiore ad Euro 10.000,00.
- d) Le agevolazioni non sono cumulabili con qualsiasi altro contributo pubblico per i medesimi interventi, o con istanze definite o in corso di definizione per altre agevolazioni.

VIII – Vincolo di destinazione

1. Il bivacco alpino oggetto dell'intervento dovrà mantenere la destinazione d'uso per il riparo e la sicurezza dei frequentatori dell'alta montagna e per il soccorso alpino, per sette anni dalla conclusione degli interventi oggetto di contributo, a pena di revoca del contributo stesso.

IX – Criteri di priorità

1. Ai fini della predisposizione della graduatoria delle domande ammissibili, agli interventi proposti verranno assegnati i punteggi, a seconda delle categorie dichiarate tra le seguenti:

1.	Realizzazione e messa in opera di nuovo manufatto in sostituzione di un bivacco fisso alpino preesistente dismesso o inagibile causa pessimo stato conservativo o per gravi danni da eventi meteo/calamitosi o idrogeologici	4
2.	Manutenzione straordinaria a strutture in condizioni di particolare necessità causa pessimo stato conservativo o per gravi danni da eventi meteo/calamitosi o idrogeologici	3
3.	Bivacco in prossimità (entro 1 km) delle Alte Vie delle Dolomiti (n.1-2-3-4-5-6)	2
4.	Bivacco ubicato oltre i 2500 metri s.l.m.	2
5.	Livello di cantierabilità dell'intervento (possesso di conformità edilizia e urbanistica, permessi, pareri e ogni atto di assenso richiesto dalle leggi vigenti)	2
6.	Rapidità nella realizzazione dell'intervento attraverso l'utilizzo di strutture prefabbricate	2

2. A parità di punteggio, si terrà conto dei seguenti criteri di precedenza, considerati in ordine di importanza decrescente:

- importo di spesa maggiore del progetto;
- ordine cronologico di presentazione della domanda.



X – Modalità di presentazione della domanda

1. La domanda di contributo, che potrà riguardare un solo bivacco alpino, corredata di tutta la documentazione indicata dal presente bando, sottoscritta dal richiedente, dovrà essere presentata, pena la sua esclusione, entro il 30/06/2024, con invio esclusivamente in modalità telematica al seguente indirizzo PEC regionale:

- entilocaligrandieventi@pec.regione.veneto.it

La domanda di contributo e gli allegati a corredo della stessa, dovranno avere come oggetto la seguente dicitura: “BANDO BIVACCHI ALPINI 2024”.

2. Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:

a) relazione illustrativa degli interventi da realizzare, sottoscritta dal richiedente e, qualora interessato, dal tecnico abilitato incaricato, comprensiva di:

- documentazione fotografica che evidenzi lo stato attuale del bivacco o dell'impianto/apparecchiatura da sostituire o manutenzionare;

- preventivi di spesa con eventuale computo metrico, nei quali siano indicati il costo complessivo dell'intervento, l'importo delle spese tecniche e l'I.V.A.;

b) dichiarazione del richiedente con l'indicazione delle date presunte di inizio e fine lavori;

c) copia del documento d'identità del richiedente il contributo, in corso di validità, ai sensi dell'art. 38 del DPR n. 445 del 2000;

XI – Istruttoria e criteri di ammissione

1. Entro sessanta giorni dal termine ultimo di presentazione delle domande, il Direttore della Direzione Enti Locali, Procedimenti Elettorali e Grandi Eventi predisporrà il provvedimento di approvazione della graduatoria delle istanze pervenute, nonché provvederà all'individuazione delle istanze finanziabili, sulla base dei criteri di priorità e precedenza evidenziati dal presente bando; inoltre con lo stesso provvedimento verrà assunto l'impegno a favore dei beneficiari delle somme disponibili nel bilancio regionale.

2. Le domande inserite in graduatoria ma non ammesse a finanziamento perché eccedenti le disponibilità finanziarie recate dal presente bando, potranno essere finanziate in un momento successivo e comunque entro il 30 giugno 2025, secondo l'ordine della graduatoria approvata, qualora si rendessero disponibili eventuali economie in seguito a decadenza, riduzione o rinunce.

XII – Modalità di erogazione del contributo

1. La Regione Veneto procederà all'erogazione del contributo con la seguente modalità:

- erogazione di un acconto, su richiesta del beneficiario, fino alla misura massima del 20% del contributo concesso, in proporzione alle spese sostenute, documentate dalle copie delle fatture, intestate al beneficiario, debitamente quietanzate, relative agli interventi finanziati, da cui risulti la dicitura: “*oggetto di contributo ai sensi del decreto n. del.....*”, presente negli originali.



- erogazione del saldo, a ultimazione dei lavori, sulla base della presentazione da parte del beneficiario della seguente documentazione:

- dichiarazione di regolare esecuzione a firma del tecnico abilitato;
- documentazione fotografica in cui si evidenziano i lavori realizzati ed il confronto con lo stato prima dei lavori;
- relazione finale di sintesi, mediante perizia asseverata giurata oppure redatta secondo le modalità della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (artt.38, 46 e 47 del d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445) di un tecnico abilitato (la dichiarazione deve essere sottoscritta anche dal beneficiario finale), per ciascuno degli interventi ammessi al contributo, in cui dovranno essere dettagliati gli interventi/opere realizzati ed i risultati ottenuti, attestando la rispondenza degli stessi al progetto o preventivo ammesso a contributo;
- schema analitico della rendicontazione delle spese sostenute e regolarmente quietanzate;
- ove realizzati, certificato/attestazione di regolare funzionamento e certificato di conformità alla vigente normativa, per impianti tecnologici;
- copia di tutte le fatture e della documentazione fiscale quietanzate.

2. Si specifica che per spese debitamente quietanzate si considerano esclusivamente le fatture o la documentazione fiscale ad essa assimilabile, comprovate da pagamento mediante il solo strumento del bonifico bancario o postale, oppure ricevuta bancaria.

XIII – Termini, proroga e varianti dei lavori

1. Gli interventi ammessi a contributo dovranno essere eseguiti entro il termine del 31 dicembre 2024.
2. Eventuale proroga del termine finale di esecuzione degli interventi ammessi, per un periodo massimo di sei mesi, può essere concessa su preventiva richiesta motivata del beneficiario, esclusivamente comprovante causa di forza maggiore.
3. Il beneficiario, nell'esecuzione dei lavori, può introdurre varianti, purché non alterino la funzionalità e la destinazione originaria degli interventi ammessi, che vanno preventivamente comunicate alla Regione Veneto, per la conferma dell'agevolazione.

XIV – Rinuncia, riduzione e revoca del contributo

1. Nel caso di rinuncia da parte del beneficiario, che abbia già ricevuto l'erogazione dell'anticipo del contributo, lo stesso dovrà restituire alla Regione Veneto la quota di contributo aumentata degli interessi, secondo la misura prevista dall'art. 1284 del codice civile e successive modifiche e integrazioni.
2. Il contributo assegnato è ridotto o revocato con provvedimento motivato, quando si accerti:
 - a) una minore spesa effettuata rispetto a quella ammessa a contributo;
 - b) la violazione del limite di cumulo con altri contributi pubblici, ai sensi delle vigenti disposizioni comunitarie;
 - c) un'utilizzazione per finalità diverse da quelle per cui il contributo è stato concesso;
 - d) la mancata realizzazione dell'iniziativa ammessa, fatta salva la possibilità di una sola proroga, su richiesta dell'interessato e per comprovate cause di forza maggiore;
 - e) una modifica della destinazione a bivacco alpino dell'immobile finanziato nei sette anni successivi al provvedimento di concessione delle agevolazioni.



3. La Regione Veneto comunicherà l'avvio del procedimento di riduzione o di revoca al beneficiario, concedendo almeno trenta giorni di tempo per eventuali osservazioni, quindi notificherà il relativo provvedimento, nel rispetto delle procedure previste dalla L. 241/1990.

4. Nei casi di riduzione o revoca, il beneficiario dovrà restituire alla Regione Veneto la quota di contributo, eventualmente ricevuta, aumentata degli interessi, secondo la misura prevista dall'art. 1284 del codice civile e successive modifiche e integrazioni.

XV – Disposizioni finali

1. Entro 2 mesi dalla conclusione dei lavori, il beneficiario finale dovrà esporre una targa esplicativa permanente, visibile e di dimensioni appropriate (minimo 20x10 cm) che indichi il tipo di intervento, l'anno di realizzazione e il finanziamento con il contributo del Fondo Comuni Confinanti.

2. Il responsabile dell'attuazione del presente Bando è il Direttore della Direzione Enti Locali, Procedimenti Elettorali e Grandi Eventi – Fondamenta S.Lucia, Cannaregio 23 – 30121 Venezia.



Al Direttore della Direzione Enti Locali, Procedimenti Elettorali e Grandi Eventi

FONDO COMUNI CONFINANTI (L. 23 DICEMBRE 2009, N. 191 E S.M.I.) PROGETTO STRATEGICO FINANZIATO
"MIGLIORAMENTO DELL'OFFERTA TURISTICA DI ALTA MONTAGNA NELLE AREE DI CONFINE DELLA
PROVINCIA DI BELLUNO", DOMANDA DI CONCESSIONE CONTRIBUTI BIVACCHI FISSI ALPINI

Il sottoscritto [] , C.F. [] in qualità
di proprietario/concessionario del bivacco alpino denominato []
sito in []
PEC [] , recapito telefonico []

CHIEDE

di essere ammesso all'istruttoria per la concessione dei contributi previsti per interventi a favore di bivacchi fissi alpini in quota siti nei territori delle aree di confine della provincia di Belluno, come da bando

E IN TAL SENSO DICHIARA

ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000:

- che le informazioni riportate nella presente istanza comprensiva degli allegati, corrispondono al vero e sono accertabili ai sensi dell'art. 43 del D.P.R. n. 445/2000 ovvero documentabili su richiesta delle amministrazioni competenti;
- di essere consapevole di quanto prescritto dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 sulle responsabilità cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci e dall'art. 75 del D.P.R. n. 445/2000 sulla decadenza dei benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere;
- che l'intervento di cui alla presente domanda riguarda:

- a) Manutenzione straordinaria a strutture ed impianti in condizioni di particolare necessità o dismessi/inagibili causa pessimo stato conservativo o per gravi danni da eventi meteo/calamitosi o idrogeologici.
- b) Realizzazione e messa in opera di nuovo manufatto in sostituzione di un bivacco fisso alpino preesistente dismesso o inagibile causa pessimo stato conservativo o per gravi danni da eventi meteo/calamitosi o idrogeologici.
- c) Installazione di nuovo manufatto di bivacco fisso alpino in sito sguarnito e che presenti caratteristiche di isolamento.



- che sarà intenzione mantenere la destinazione d'uso per il riparo e la sicurezza dei frequentatori dell'alta montagna e per il soccorso alpino, per sette anni dalla conclusione degli interventi oggetto di contributo, a pena di revoca del contributo stesso;

- che l'ammontare complessivo della spesa per l'intervento è di euro

- il possesso dei seguenti criteri relativi al bivacco di cui sopra:

1. REALIZZAZIONE E MESSA IN OPERA DI NUOVO MANUFATTO IN SOSTITUZIONE DI UN BIVACCO FISSO ALPINO PREESISTENTE DISMESSO O INAGIBILE CAUSA PESSIMO STATO CONSERVATIVO O PER GRAVI DANNI DA EVENTI METEO/CALAMITOSI O IDROGEOLOGICI

presente (come da dichiarazione all.);

2. MANUTENZIONE STRAORDINARIA A STRUTTURE IN CONDIZIONI DI PARTICOLARE NECESSITA' CAUSA PESSIMO STATO CONSERVATIVO O PER GRAVI DANNI DA EVENTI METEO/CALAMITOSI O IDROGEOLOGICI

presente (come da dichiarazione all.);

3. BIVACCO IN PROSSIMITA' (ENTRO 1 KM) DELLE ALTE VIE DELLE DOLOMITI (N.1-2-3-4-5-6)

presente (come da dichiarazione all.);

4. BIVACCO UBICATO OLTRE I 2500 METRI S.L.M.

presente (come da dichiarazione all.);

5. LIVELLO DI CANTIERABILITA' DELL'INTERVENTO (POSSESSO DI CONFORMITA' EDILIZIA E URBANISTICA, PERMESSI, PARERI E OGNI ATTO DI ASSENSO RICHiesto DALLE LEGGI VIGENTI)

presente (come da dichiarazione all.);

6. RAPIDITA' NELLA REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO ATTRAVERSO L'UTILIZZO DI STRUTTURE PREFABBRICATE

presente (come da dichiarazione all.);



Altri allegati obbligatori (punto X del bando):

a) relazione illustrativa degli interventi da realizzare, sottoscritta dal richiedente e, qualora interessato, dal tecnico abilitato incaricato, comprensiva di:

- documentazione fotografica che evidenzi lo stato attuale del bivacco o dell'impianto/apparecchiatura da sostituire o manutenzionare presente (all.)

- preventivi di spesa con eventuale computo metrico, nei quali siano indicati il costo complessivo dell'intervento, l'importo delle spese tecniche e l'I.V.A. presente (all.)

b) dichiarazione del richiedente con l'indicazione delle date presunte di inizio e fine lavori

presente (all.)

c) copia del documento d'identità del richiedente il contribuente, in corso di validità, ai sensi dell'art. 38 del DPR n. 445 del 2000 presente (all.)

- che fornirà tutti gli elementi informativi e di valutazione che si rendessero necessari in sede di istruttoria sotto pena di inammissibilità del beneficio.

data e firma del proprietario/concessionario

